

Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 1409 del 16 maggio 2003

Oggetto: Sistema di vendita dei quotidiani e periodici. Criteri per l'applicazione del Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

L'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura, Commercio e Artigianato, arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue:

Con la legge 13 aprile 1999 n. 108 il legislatore statale, introducendo la lettera d-bis) all'art. 14 della legge n. 416/1981, ha dato l'avvio ad una fase di sperimentazione di nuove forme di vendita della stampa. La vendita poteva essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici e doveva essere preceduta da una comunicazione al comune territorialmente competente contenente l'indicazione della tipologia di vendita che si intendeva sperimentare, prescelta tra quelle di cui al numero 4) della predetta lettera d-bis), vale a dire tra la vendita di soli quotidiani o soli periodici ovvero quotidiani e periodici. La durata della sperimentazione è stata di soli diciotto mesi.

Terminata la sperimentazione, il Governo, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 108/99, ha approvato il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 in materia di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" che attualmente disciplina il settore delle vendite dei quotidiani e dei periodici. In base all'art. 1 di tale decreto, le regioni sono tenute ad emanare la "disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica", ivi inclusi "gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi". (art.6, comma 1).

Il nuovo sistema di vendita delineato dall'articolo 1, comma 2, del decreto 170/01 si articola su tutto il territorio nazionale in:

- punti vendita esclusivi;
- punti vendita non esclusivi.

In particolare, il legislatore ha operato una netta distinzione tra le due tipologie di esercizi, identificando, nei primi, i punti vendita autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici e, nei secondi, gli esercizi, esplicitamente elencati nel decreto che, in aggiunta ad altre merci, sono altresì autorizzati alla vendita di quotidiani "ovvero" di periodici.

In seguito alla riforma del Titolo V° della Costituzione la materia della diffusione della stampa quotidiana e periodica risulta comunque attenere sia alla competenza legislativa regionale di carattere esclusivo, per quanto concerne l'aspetto relativo all'attività commerciale, sia a quella di carattere concorrente, per ciò che riguarda il profilo della comunicazione.

Nonostante la intervenuta modifica costituzionale, con la circolare esplicativa n. 3538/c del 28/12/2001, il Ministero alle Attività Produttive, in palese contrasto con il dettato dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto n. 170/01, definiva i punti vendita non esclusivi come esercizi "legittimati a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due tipologie di prodotto, ossia o i quotidiani o i periodici".

Per quanto sopra, in sede di Coordinamento tecnico interregionale in materia di editoria, è stato concordato da tutte le regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, di disattendere i punti della citata circolare ministeriale che appaiono in palese contrasto con il dettato legislativo e di impartire a tutte le amministrazioni comunali disposizioni in merito. A tal fine, la Direzione Commercio ha provveduto a trasmettere a tutti i comuni del Veneto la comunicazione 1 marzo 2002, prot. n. 1744/49030203 e la successiva 29 marzo 2002, prot. n. 2633/49030204.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, conformemente alla posizione assunta dal Coordinamento tecnico interregionale, con nota del 20 febbraio 2002, indirizzata al Ministro alle Attività Produttive e al Ministro per gli Affari Regionali, sottolineava che "la citata circolare costituiva un documento invasivo delle prerogative regionali in quanto, alla luce del nuovo assetto costituzionale, la disciplina del settore risultava materia di competenza legislativa esclusiva regionale poiché ricompresa tra le attività commerciali".

In attesa dell'emanazione di una nuova normativa regionale che andrà a ridisciplinare l'intera materia della vendita della stampa quotidiana e periodica, si rende necessario fornire ai comuni i criteri per l'applicazione del d.lgs.170/01 al fine di garantirne una omogenea attuazione su tutto il territorio regionale in conformità anche alla recente giurisprudenza del TAR Piemonte, secondo cui "l'impiego della disgiunzione ovvero operata dal legislatore non può restare senza riscontro in sede interpretativa.....l'atto ministeriale non èin grado di imporre all'amministrazione locale ed al giudice una lettura della norma, che contrasta con quanto si deve dedurre leggendola".

Il contenuto dei criteri allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è frutto di vari incontri con l' ANCI e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale degli editori, dei distributori e dei rivenditori nonché delle osservazioni formulate dai rappresentanti dei comuni capoluogo di provincia.

L'Assessore, arch. Giancarlo Conta, conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Assessore alle Politiche per l'Agricoltura, Commercio e Artigianato, arch. Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale;
- Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge costituzionale, che, tra l'altro, al comma 4 dispone che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato";
- Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, relative a "Norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica";
- Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 concernente il "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";

- Considerato che in attesa dell'emanazione di una nuova normativa regionale che andrà a ridisciplinare l'intera materia della vendita della stampa quotidiana e periodica, è necessario fornire ai comuni i criteri per l'applicazione del d.lgs.170/01 al fine di garantirne una omogenea attuazione su tutto il territorio regionale, anche a tutela della trasparenza e chiarezza operativa dell'attività amministrativa;
- Sentite l'ANCI e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale degli editori, dei distributori e dei rivenditori nonché i rappresentanti dei comuni capoluogo di provincia.

DELIBERA

- di approvare, per quanto indicato in premessa, i criteri per l'applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

SISTEMA DI VENDITA DEI QUOTIDIANI E PERIODICI. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N. 170 RECANTE NORME IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

SOMMARIO

TITOLO I Finalità

Art.1 Oggetto del provvedimento.

Art.2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

TITOLO II Regime giuridico delle autorizzazioni.

Art.3 Rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un punto vendita.

Art.4 Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi.

Art.5 Casi di esenzione dall'autorizzazione.

Art.6 Speciali autorizzazioni alla vendita.

Art.7 Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi.

Art.8 Trasferimento di sede.

Art.9 Disposizioni generali.

Art.10 Orari di vendita.

Art.11 Parità di trattamento e modalità di vendita.

Art.12 Sanzioni.

TITOLO III Programmazione dei punti vendita

Art.13 Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione.

Art.14 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi.

Art.15 Durata temporale del piano di localizzazione.

Art.16 Validità dei piani di localizzazione adottati.

Art.17 Termine entro il quale devono essere adottati i piani di localizzazione.

Art.18 Assenza del piano di localizzazione.

Titolo I - Finalità

Art.1 – Oggetto del provvedimento.

1. In attesa dell'emanazione della nuova normativa regionale che, in attuazione del Titolo V° della Costituzione, andrà a ridisciplinare l'intera materia della vendita della stampa quotidiana e periodica, con il presente provvedimento la Regione detta i criteri per l'attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001 (d'ora in poi chiamato decreto legislativo) recante norme in materia di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108", al fine di garantirne, nell'attuale fase transitoria, una omogenea applicazione sul territorio regionale.

Art.2 – Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio regionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.
2. In base al citato decreto legislativo s'intendono per:
 - a) **punti vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati *promiscui*, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) **punti vendita non esclusivi** gli esercizi individuati dall'articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del decreto legislativo che, in aggiunta ad altre merci, *sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici*. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi *gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici* ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo.

Titolo II - Regime giuridico delle autorizzazioni

Art.3 – Rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un punto di vendita.

1. L'attività di vendita della stampa, esclusiva e non esclusiva, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione del comune territorialmente competente, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. E' condizione per il rilascio dell'autorizzazione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/98.
3. Per i punti vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani di localizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo.
4. Per i punti vendita non esclusivi l'autorizzazione è rilasciata:
 - a) previa valutazione da parte del comune della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo;
 - b) successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una

dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.

5. L'autorizzazione all'esercizio di un punto vendita non esclusivo abilita alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici, non di entrambe le tipologie di prodotto.
6. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.
7. Per i chioschi ubicati su area pubblica, il comune definisce nel piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e nei relativi atti di concessione le tipologie merceologiche di cui è possibile la vendita.
8. Per i soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 e che ancora non hanno richiesto l'autorizzazione viene fissato, a pena di decadenza, il termine perentorio di 30 giorni, dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per richiedere la predetta autorizzazione. **L'autorizzazione è valida esclusivamente :**
 - a) **se l'esercizio ha effettivamente partecipato alla sperimentazione ponendo in vendita i prodotti editoriali;**
 - b) **se è stata rilasciata per le tipologie editoriali effettivamente vendute.**

Art.4 - Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi.

1. Un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi che svolgono le attività espressamente elencate all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo.
2. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

Art.5 - Casi di esenzione dall'autorizzazione.

1. Nei casi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere dalla a) alla g) del decreto legislativo non è necessaria alcuna autorizzazione. In particolare, nella fattispecie di cui alla lettera g), la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

Art.6 – Speciali autorizzazioni alla vendita.

1. In caso di assenza del piano di localizzazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo, qualora nel territorio del comune, o di una frazione di esso, non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi non rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo. In presenza di tale fattispecie, l'autorizzazione è rilasciata in modo da garantire la vendita sul territorio comunale sia di quotidiani che di periodici.

Art.7 – Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi.

1. Nei punti vendita esclusivi il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al comune territorialmente competente ai sensi del d.lgs.114/98.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa è comunicato al comune territorialmente competente entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.

Art.8 – Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte del comune che ne valuta la compatibilità rispetto al piano di localizzazione.
2. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva è soggetto a comunicazione o ad autorizzazione a seconda della natura dell'esercizio connesso, salvo sempre quanto indicato al comma 2 dell'art. 4.

Art.9 – Disposizioni generali

1. In virtù dell'art.26, comma 6, del d.lgs.114/98 il quale, fra l'altro, ha soppresso la voce n.50 della tabella c) allegata al D.P.R. n.300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R. n.407/94, non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio – assenso di cui all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il comune stabilisce i termini per la conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni. In assenza di alcuna determinazione si applicano i termini previsti dalla l. 241/90.

Art.10 – Orari di vendita

1. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs.114/98.
2. Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.
3. Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.
4. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

Art.11 – Parità di trattamento e modalità di vendita.

1. Sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita.
2. Il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita. Anche le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni,

- comprehensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.
3. E' fatto obbligo ai rivenditori di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
 4. E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.
 5. Le condizioni e le modalità ora elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art.12 – Sanzioni.

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano le norme di cui all'articolo 22 del d.lgs.114/98 in quanto compatibili.

Titolo III – Programmazione dei punti vendita

Art. 13 – Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione.

1. I comuni adottano i piani di localizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo al fine di:
 - a) favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
 - b) permettere un razionale insediamento dei punti di vendita esclusivi su tutto il territorio comunale;
 - c) assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.
2. Prima dell'adozione del piano di localizzazione i comuni provvedono a:
 - a) suddividere il territorio comunale in zone secondo criteri di omogeneità;
 - b) determinare per ciascuna zona del territorio comunale:
 - 1) la dislocazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi attualmente esistenti;
 - 2) la densità di popolazione;
 - 3) il numero di famiglie;
 - 4) le caratteristiche urbanistiche e sociali;
 - 5) l'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
 - 6) le condizioni di accesso con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane;
 - 7) i flussi di popolazione non residente, comprese le correnti turistiche, permanenti e stagionali;
 - 8) le strutture scolastiche e universitarie, i centri culturali e d'informazione, gli uffici pubblici e privati, le strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, gli ospedali, le stazioni ferroviarie, le autostazioni e gli aeroporti;
 - c) garantire l'ideale partecipazione al procedimento amministrativo di adozione del piano di localizzazione delle associazioni degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori.
3. Il piano di localizzazione comunale dei punti vendita esclusivi determina, per ciascuna zona individuata, il numero massimo degli esercizi di vendita. A questo scopo il comune effettua le opportune valutazioni circa le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di ciascuna zona, così come descritto al punto **b)** del comma 2.

4. Il piano di localizzazione può anche stabilire la distanza minima che deve intercorrere tra due diversi punti vendita al fine di assicurare un'equilibrata diffusione dei prodotti editoriali.
5. Al fine della predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, i comuni tengono conto altresì:
 - a) del rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e un punto vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo quando lo stesso è inserito in una media o grande struttura di vendita, con arrotondamento all'unità inferiore;
 - b) del rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e un punto vendita non esclusivo ad un punto vendita esclusivo quando lo stesso è inserito in una media o grande struttura di vendita, con arrotondamento all'unità inferiore;
 - c) del numero dei quotidiani venduti nel biennio antecedente all'approvazione del piano;
 - d) del numero dei periodici venduti nel biennio antecedente l'approvazione del piano.
6. Nella determinazione dei rapporti di cui alle lettere a) e b) i punti vendita autorizzati di diritto in seguito alla sperimentazione, effettuata ai sensi dell'art. 1 della l.108/99, sono considerati a tutti gli effetti come punti vendita non esclusivi anche se hanno ottenuto l'autorizzazione alla vendita di entrambi le tipologie di prodotti editoriali.
7. Rispetto alla situazione accertata, i piani comunali possono prevedere un incremento dei punti vendita esclusivi, qualora in base all'applicazione dei parametri di seguito indicati venga raggiunto un punteggio minimo pari a 1,50 punti. In presenza di tale fattispecie, l'incremento dei punti vendita esclusivi dovrà conformarsi al rapporto di un nuovo punto vendita esclusivo ogni 2.500 residenti.
 - a)

- da	0	a	1.000 residenti per punto vendita	punti	0,25
- da	1.001	a	2.000 residenti per punto vendita	punti	0,50
- da	2.001	a	3.000 residenti per punto vendita	punti	0,75
- oltre			3.000 residenti per punto vendita	punti	1
 - b)

- da	0	a	700 numero famiglie per punto vendita	punti	0,25
- da	701	a	800 numero famiglie per punto vendita	punti	0,50
- da	801	a	900 numero famiglie per punto vendita	punti	0,75
-oltre			900 numero famiglie per punto vendita	punti	1
8. Per i comuni a prevalente economia turistica e le città d'arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è consentito l'incremento di cui al comma 7 se in base ai parametri ivi indicati è raggiunto un punteggio minimo complessivo pari ad 1 punto.
9. In ogni caso, rispetto alla situazione accertata, i comuni possono prevedere un incremento di una ulteriore unità in relazione a rilevanti fenomeni di nuova urbanizzazione interessanti il territorio comunale sprovvisto di punti vendita.
10. Nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti gli indicatori di cui al precedente comma si applicano per aree urbane differenziate con eventuale riferimento alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri o frazioni. I trasferimenti di punti vendita esclusivi nell'ambito del comune o delle aree differenziate di cui sopra hanno priorità rispetto all'autorizzazione di nuovi punti vendita.
11. I Piani di localizzazione individuano i punti vendita esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche delle zone e all'entità dei flussi turistici, permanenti e stagionali, il rilascio di autorizzazioni stagionali. A tali punti di vendita non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 7.
12. Al fine di rendere più efficiente il servizio ai consumatori nei comuni montani e nei comuni

- con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che sono **sprovvisi di punti vendita**, sia esclusivi che non esclusivi, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 7.
13. Sino all'adozione della nuova programmazione regionale in materia di rete distributiva carburanti continuano ad avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 23 "Direttive per le attività commerciali all'interno degli impianti stradali" dell'Allegato alla deliberazione consiliare 18 febbraio 1998, n. 3. I punti vendita autorizzati in base a tale disposizione possono vendere quotidiani o periodici o entrambe le tipologie di prodotto.
 14. I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di domande concorrenti privilegiando, in particolare, la soluzione migliore dal punto di vista della localizzazione, dell'accessibilità e delle aree di sosta.

Art.14 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi

1. L'autorizzazione per i punti vendita non esclusivi è rilasciata solo previa valutazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a).
2. Al fine di garantire uniformità ed equità di trattamento nonché trasparenza nell'azione amministrativa, il comune adotta un provvedimento di carattere generale contenente i criteri, conformi ai parametri di cui al comma 1, cui fare riferimento per il rilascio di nuove autorizzazioni. Nel rilascio di nuove autorizzazioni per punto vendita non esclusivo il comune tiene presente la funzione di completamento del servizio resa da questa tipologia di rivendite.
3. Nell'adozione dei criteri di cui al comma 2, i comuni possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 13.
4. I criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi possono costituire appendice dei piani di localizzazione.
5. La domanda per punto vendita non esclusivo non può essere dichiarata improcedibile per mancanza dei criteri di cui al comma 2. Il comune deve comunque procedere al rilascio o al diniego dell'autorizzazione sulla base dei parametri di cui al comma 1. Il procedimento si conclude nei termini previsti dalle norme procedurali di ciascun comune o, in mancanza, nei termini di cui alla legge 241/90.

Art.15 – Durata temporale del piano di localizzazione.

1. In sede di adozione del piano di localizzazione ogni comune determina la durata temporale dello stesso. La durata non può essere inferiore a 4 anni.

Art.16 – Validità dei piani di localizzazione adottati.

1. I comuni provvedono alla riformulazione dei piani di localizzazione adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo, in assenza dei criteri regionali. La revisione di cui sopra deve intervenire entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel BUR.

Art.17 – Termine entro il quale devono essere adottati i piani di localizzazione.

1. **I piani di localizzazione sono adottati entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel BUR.**

Art. 18 – Assenza del piano di localizzazione

- 1. In assenza del piano di localizzazione, ovvero della sua mancata riformulazione ai sensi dell'articolo 16, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi, salvo che nei casi previsti dall'articolo 6.**